

# contributi a fondo perduto

Il primo ed unico portale per i finanziamenti a fondo perduto ed agevolati

[www.contributiafondoperduto.it](http://www.contributiafondoperduto.it)

## Associazioni non riconosciute

---

Nascono dall'accordo degli associati.

Sono previste dal codice civile che le disciplina in modo sintetico e pertanto sono libere e flessibili, purchè nel rispetto delle regole fondamentali dell'ordine pubblico e buon costume.

Per la costituzione non sono richieste forme particolari. Tuttavia è consigliabile prevedere almeno una scrittura contenente finalità e regole di funzionamento, quanto meno registrata presso un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Spesso viene richiesto che lo statuto risulti da atto notarile da parte di enti pubblici che interagiscono con le associazioni, sia per l'erogazione di eventuali contributi, sia per lo svolgimento di attività in collaborazione.

Sono aggregazioni molto diffuse: i sindacati ed i partiti politici sono associazioni non riconosciute.

### **Vantaggi:**

Semplicità di modalità di costituzione e regolamentazione.

Libertà della disciplina

Costi di costituzione molto contenuti.

Parziale autonomia patrimoniale, cioè separazione tra il patrimonio dell'associazione e quello dei soci.

Soggettività giuridica (capacità di stare in giudizio, di ricevere lasciti e donazioni, di intestarsi beni immobili).

### **Svantaggi:**

Responsabilità personale e patrimoniale delle persone che agiscono e firmano per l'associazione (autonomia patrimoniale imperfetta)

Indivisibilità del patrimonio e delle risorse fino allo scioglimento

Benefici fiscali limitati.

### **1 – CARATTERI DISTINTIVI E COSTITUZIONE:**

L'atto costitutivo non richiede forme particolari. In teoria potrebbe essere anche orale. È tuttavia consigliabile:

- redigere lo statuto in forma scritta;

- registrarlo presso la locale Agenzia delle Entrate (ex Ufficio del Registro) per certezza della data e del contenuto;

- farsi consigliare da un professionista (ad esempio un notaio) per stabilire regole di funzionamento idonee all'attività da svolgere ed alla compagine associativa.

Non è richiesto un patrimonio minimo.

È necessario dotare l'ente di un codice fiscale.

**2 – REGIME FISCALE:** È necessario dotare l'associazione di un codice fiscale.

Le attività che le associazioni svolgono in attuazione degli scopi perseguiti sono fiscalmente irrilevanti.

L'Associazione può svolgere un'attività commerciale molto marginale, altrimenti è soggetta alle regole delle società commerciali (tenuta scritture contabili e fallimento)

Le Associazioni senza fini di lucro possono godere di trattamenti fiscali di favore a determinate condizioni. (Link Agenzia Entrate:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/richiedere/iscrizione+all'anagrafe+onlus/scheda+informativa+iscrizione+all'anagrafe+onlus> )

### **3 – COSTI**

Nulla. Oppure euro 168,00 per la registrazione e marche da bollo per euro 14,62 ogni 100 righe scritte.

Eventuali onorari per consulenza, redazione ovvero onorari per costituzione in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.

**4 – SCIOGLIMENTO:** Nessuna formalità. Occorre comunque chiudere la posizione fiscale.

La destinazione dell'eventuale patrimonio avviene secondo le modalità stabilite nello statuto.